



# COMUNE DI EMPOLI

**Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata**

**Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza**

**ORDINANZA N. 220 DEL 09/05/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTICOLI 68 E 69 DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, SANZIONATE DALL'ART. 666 DEL CODICE PENALE DI CUI AL REGIO DECRETO 19 OTTOBRE 1930, N. 1398**

## **IL DIRIGENTE**

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 1C/2020 del 22/01/2020 della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa – Comando Territoriale di Empoli – N. Cron. 3/2020 a carico del Sig. [OMISSIS...], nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare dell'omonima Ditta Individuale (p.i. 01835470491), avente sede legale a Livorno in Piazza A. Moro n. 2, in qualità di obbligata in solido, per le violazioni a quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, sanzionate dall'art. 666 del Codice Penale di cui al Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 22 gennaio 2020, alle ore 11:00, la Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
  - in data 20 novembre 2019 il Dirigente dell'Ufficio Commercio/SUAP del Comune di Empoli rilasciava l'Autorizzazione "Atto Unico SUAP n. 57/2019" al Sig. [OMISSIS...], titolare dell'omonima Ditta Individuale, per l'esercizio dell'attività temporanea di pubblico trattenimento denominato "Trenino di Natale 2019", valida tutti i giorni "CON ESCLUSIONE DEL 29/12/2019";
  - in data 29 dicembre 2019, alle ore 11:40, la Polizia Municipale fermava il trenino che stava transitando in Piazza Farinata degli Uberti a Empoli, contestando verbalmente il divieto di circolazione del predetto veicolo, come previsto nell'Autorizzazione n. 57/2019;
- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 1C/2018 del 22.1.2020 a mezzo di Raccomandata A/G, ai sensi della Legge N. 890/1982;
- il predetto verbale è stato notificato al trasgressore in data 18.02.2020;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- l'art. 666 del Codice Penale individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da [€ 258,00] a [€ 1.549,00];
- il predetto art. 666 del Codice Penale non ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa sopra citata;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 68, comma 1, del Regio Decreto 773/1931 citato stabilisce che “Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico [omissis] trattenimenti, [omissis].”;
- l'art. 69, comma 1, del Regio Decreto 773/1931 citato stabilisce che “Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, [omissis].”;
- l'art. 19, comma 1, numeri 5 e 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce che “Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: [omissis]; 5) la concessione della licenza per [omissis] trattenimenti, [omissis], di cui all'articolo 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti, [omissis] di cui all'art. 69.”;
- l'art. 666, comma 1, del Codice Penale citato stabilisce che “Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà [omissis] trattenimenti di qualsiasi natura, [omissis], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da [euro 258,00] a [euro 1.549,00].”;
- l'art. 666, comma 4, del Codice Penale citato stabilisce che “Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.”;

Rilevato che erano mai state rilevate precedenti irregolarità in quanto riportato nel Verbale da parte del trasgressore;

Dato atto che il trasgressore ha contravvenuto a quanto stabilito in un provvedimento autorizzativo di una Pubblica Autorità;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 1.500,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

## **ORDINA**

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare dell'omonima Ditta Individuale (p.i. 01835470491), avente sede legale a Livorno in Piazza A. Moro n. 2, in qualità di obbligata in solido, di versare la somma di Euro 1.500,00 più Euro 8,00 per Spese di notifica, per un totale di Euro 1.508,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi degli articoli 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, sanzionata dall'art. 666 del Codice Penale di cui al Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

### INGIUNGE

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare dell'omonima Ditta Individuale (p.i. 01835470491), avente sede legale a Livorno in Piazza A. Moro n. 2, in qualità di obbligata in solido, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 1.508,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 1C/2020 del 22/01/2020;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

**Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.**

Il Dirigente del Settore  
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC  
S.p.A.